



Bruxelles, 23.9.2013
COM(2013) 652 final

2013/0318 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che chiude il riesame intermedio parziale dei provvedimenti antidumping relativi alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese ed estesi alle importazioni provenienti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che esse siano o no dichiarate originarie della Malaysia

RELAZIONE

1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ("il regolamento di base"), nel riesame intermedio parziale dei dazi antidumping relativi alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina ed estesi alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio provenienti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che esse siano o no dichiarate originarie della Malaysia.

Contesto generale

La presente proposta viene presentata nel quadro dell'attuazione del regolamento di base.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Il regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio (GU L 29 del 31.1.2009, pag. 1), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012 (GU L 275 del 10.10.2012, pag. 1) ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio attualmente classificati ai codici NC ex 7318 12 90, ex 7318 14 91, ex 7318 14 99, ex 7318 15 59, ex 7318 15 69, ex 7318 15 81, ex 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 ed ex 7318 22 00, originari della Repubblica popolare cinese.

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 del Consiglio (GU L 194 del 26.7.2011, pag. 6) il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese è stato esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Non pertinente.

2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

In conformità delle disposizioni del regolamento di base, le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i propri interessi nel corso dell'inchiesta.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario ricorrere a esperti esterni.

Valutazione dell'impatto

La presente proposta è il risultato dell'attuazione del regolamento di base.

Il regolamento di base non prevede una valutazione generale dell'impatto, ma contiene un elenco completo delle condizioni da valutare.

3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi dei provvedimenti proposti

Il 14 maggio 2013 la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale dei dazi antidumping relativi alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese ed estesi alle importazioni provenienti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che esse siano o no dichiarate originarie della Malaysia.

Il riesame è stato avviato a seguito di una domanda documentata presentata dalla Malaysian Precision Manufacturing SDN BHD ("il richiedente").

Il richiedente ha ritirato la domanda di riesame prima di rispondere al questionario. Si è concluso che la chiusura del procedimento di riesame non sarebbe stata contraria all'interesse dell'Unione.

Si propone pertanto che il Consiglio adotti l'allegata proposta di regolamento intesa a chiudere l'inchiesta di riesame intermedio, da pubblicare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Base giuridica

Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.

Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per le seguenti ragioni:

il tipo di intervento è descritto nel già citato regolamento di base e non consente l'adozione di decisioni a livello nazionale.

Non sono necessarie indicazioni relative ai mezzi per ridurre e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti regionali e locali, degli operatori economici e dei

cittadini.

Scelta degli strumenti

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo:

altri strumenti non sarebbero appropriati in quanto il regolamento di base non prevede opzioni alternative.

4) INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

Proposta di

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che chiude il riesame intermedio parziale dei provvedimenti antidumping relativi alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese ed estesi alle importazioni provenienti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che esse siano o no dichiarate originarie della Malaysia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea¹ ("il regolamento di base") e in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 13, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea ("la Commissione"), sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Provvedimenti in vigore

- (1) Il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 91/2009², modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012³, ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio attualmente classificati ai codici NC ex 7318 12 90, ex 7318 14 91, ex 7318 14 99, ex 7318 15 59, ex 7318 15 69, ex 7318 15 81, ex 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 ed ex 7318 22 00, originari della Repubblica popolare cinese ("i provvedimenti in vigore").
- (2) Con il regolamento (UE) n. 723/2011⁴ ("i provvedimenti in vigore in forma estesa") il Consiglio ha esteso il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia.

¹ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

² GU L 29 del 31.1.2009, pag. 1.

³ GU L 275 del 10.10.2012, pag. 1.

⁴ GU L 194 del 26.7.2011, pag. 6.

1.2. Domanda di riesame

- (3) Una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, era stata presentata dalla Malaysian Precision Manufacturing SDN BHD ("il richiedente"), un produttore esportatore della Malaysia.
- (4) La domanda si limitava alla concessione al richiedente di un'esenzione dai provvedimenti in vigore in forma estesa.
- (5) Nella domanda il richiedente sosteneva di essere un produttore effettivo di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio e di essere in grado di produrre l'intero quantitativo di tali elementi da lui spediti nell'Unione dall'inizio del periodo dell'inchiesta antielusione, conclusasi con l'istituzione dei provvedimenti in vigore in forma estesa.
- (6) Il richiedente ha fornito elementi di prova diretti circa la sua attività di produttore di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio in Malaysia, avviata ben prima dell'istituzione dei provvedimenti in vigore. Il richiedente ha inoltre sostenuto che, pur essendo collegato a produttori di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio situati nella Repubblica popolare cinese, i contatti con tali società collegate sono stati stabiliti prima dell'istituzione dei provvedimenti in vigore e che tali contatti non sono stati utilizzati per eludere i provvedimenti in vigore in forma estesa.

1.3. Apertura di un riesame intermedio parziale

- (7) Dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la domanda conteneva elementi di prova diretti sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, il 14 maggio 2013 la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, limitato all'esame dell'eventuale concessione al richiedente di un'esenzione dai provvedimenti in vigore in forma estesa, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*⁵ ("l'avviso di apertura").

1.4. Parti interessate

- (8) La Commissione ha formalmente informato il richiedente, i rappresentanti della Malaysia, quelli della Repubblica popolare cinese e l'associazione dei produttori dell'Unione dell'apertura del riesame intermedio parziale. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. Soltanto il richiedente ha preso contatto con la Commissione. Non è stata richiesta alcuna audizione.
- (9) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta la Commissione ha inviato un questionario al richiedente, il quale non ha inviato alcuna risposta entro il termine fissato.

2. RITIRO DELLA DOMANDA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

⁵ GU C 134 del 14.5.2013, pag. 34.

- (10) Il 18 giugno 2013 il richiedente ha ritirato la sua domanda di riesame intermedio parziale dei provvedimenti in vigore in forma estesa, sostenendo di non essere in grado di fornire alla Commissione i dati richiesti nel questionario relativamente alle società ad esso collegate. I richiedente ha inoltre lamentato che la scadenza per la presentazione delle risposte al questionario fosse troppo ravvicinata. Non è stata tuttavia presentata nessuna richiesta motivata di proroga del termine per la presentazione delle risposte al questionario.
- (11) In considerazione del ritiro si è valutata l'opportunità di proseguire d'ufficio l'inchiesta di riesame. La Commissione non ha trovato motivi validi per ritenere che la chiusura non fosse nell'interesse dell'Unione. In tale contesto è opportuno chiudere l'inchiesta di riesame.
- (12) Le parti interessate sono state informate dell'intenzione di chiudere l'inchiesta di riesame e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non sono prevenute osservazioni.
- (13) Si conclude pertanto che il riesame intermedio parziale dei provvedimenti antidumping relativi alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese ed estesi alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio provenienti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che esse siano o no dichiarate originarie della Malaysia, debba essere chiuso senza modificare i provvedimenti antidumping in vigore in forma estesa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il riesame intermedio parziale dei provvedimenti antidumping relativi alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese ed estesi alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio provenienti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che esse siano o no dichiarate originarie della Malaysia, avviato a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, è chiuso senza modifica del provvedimento antidumping in vigore in forma estesa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente